

## Normativa e prassi

## Per le scarpe non più vendibili la cessione non è “anti spreco”

18 Luglio 2019

Se il prodotto non è inserito nell'elenco della legge né ancora individuato in apposito decreto del Mef, sarà considerato nella cornice delle liberalità in natura ai fini fiscali

scarpe

In caso di trasferimento gratuito a favore di una onlus di un bene non previsto dalla normativa al momento in vigore, non sarà riconosciuto il regime fiscale per finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro o limitazione degli sprechi. Il bene, in ogni caso, è annoverato tra le liberalità in natura e deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore, nel limite del 10%, purché sia utilizzato per scopi istituzionali. Questa è la risposta dell'Agenzia all'[interpello n. 274](#) del 18 luglio 2019.

Una società che si occupa di commercio all'ingrosso di calzature e accessori intende cedere gratuitamente al ramo onlus di una fondazione scarpe fuori moda o difettose, non più commerciabili e destinate a persone bisognose.

A chiedere il parere dell'Agenzia è il legale rappresentante della fondazione, che vuole sapere se le scarpe non più vendibili ricevute possano essere considerate *“altri prodotti (...) non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari”* e perciò rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3 della legge n. 166/2016 (c.d. “legge anti spreco”), anche in assenza del decreto con il quale il ministro dell'Economia e delle Finanze può individuare altri prodotti, ai sensi del comma 1, lettera e) dell'articolo 16 della medesima legge.

L'articolo 16 della “legge anti spreco” reca disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di determinati beni, a fini di solidarietà sociale nei confronti di enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, compresi gli enti del Terzo settore. I prodotti individuati sono elencati dettagliatamente alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 16, ove non compaiono però i beni oggetto del quesito.

Tra l'altro, rileva l'Agenzia, ad oggi non risulta emanato il decreto ministeriale previsto dal comma 7 dell'articolo 16 della legge n. 166 con cui il Mef può individuare ulteriori prodotti e, pertanto, non si prevede l'applicazione delle previsioni fiscali per le cessioni gratuite dei beni diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, del medesimo articolo, come richiede l'istante.

L'amministrazione, in ogni caso, fa presente che per la cessione gratuita di scarpe il donante potrebbe fruire dei benefici di cui all'articolo 83, comma 2, del Dlgs n. 117/2017, in base al quale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, oltre alle liberalità in denaro, anche quelle *“in natura”* effettuate a favore tra l'altro delle Onlus, a condizione che i beni ricevuti siano utilizzati per finalità istituzionali.

di  
r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/scarpe-non-piu-vendibili-cessione-non-e-anti-spreco>